

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

13 LUG. 1999

ADDI: 13 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

COSENTINO, LUCISANO e META.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N°

3850

OGGETTO:

Proposta di deliberazione del Consiglio regionale concernente: "Adozione dell'art. 10, c.1 lett.c) del decreto legislativo 31.3.1998 n. 114."



OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio regionale concernente: "Attuazione dell'art. 10, c. 1, lett. c), del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114."

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo sviluppo economico e attività produttive;

VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, recante la riforma della disciplina del commercio;

VISTO l'art. 6 del citato decreto che demanda alle Regioni la programmazione della rete distributiva da attuarsi anche attraverso la definizione di indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, tenendo conto delle peculiari caratteristiche degli ambiti territoriali da individuarsi in base alle definizioni del comma 3 del medesimo articolo;

VISTO inoltre l'art. 7 del decreto legislativo di cui trattasi, che assoggetta a previa comunicazione al Comune competente per territorio l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio definito di vicinato, cioè con superficie di vendita non superiore a mq. 150 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a mq. 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

VISTO l'art. 10, c.1, lett. c) del decreto medesimo il quale prevede che per gli ambiti territoriali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, c.3 suddetto, le Regioni indicano i criteri in base ai quali i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;

CONSIDERATO che le determinazioni regionali in materia non possono riguardare i comuni di minore consistenza demografica ricadenti nell'ambito territoriale previsto dalla lett. d) dell'art. 6, c. 3, citato;

RITENUTO di poter individuare nei Comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti quelli rientranti nel menzionato ambito d);

PRESO ATTO che le disposizioni del cennato art. 10 sono entrate in vigore, ai sensi dell'art. 26, c.1, del decreto legislativo n.114 del 1998, al compimento della vacatio legis ordinaria;

CONSIDERATA l'opportunità di adempiere a dette disposizioni, peraltro già temporaneamente attuate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2074 del 20 aprile 1999, assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 22, punto 10, dello Statuto regionale e non ratificata, al fine di consentire ai Comuni l'eventuale assunzione di decisioni in merito previste dalla riforma introdotta dal ripetuto decreto legislativo n. 114/1998;

RITENUTO di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale il provvedimento di attuazione del ripetuto art. 10 c.1, lett. c);

VISTA la legge 15.5.97, n. 127;

## DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale per la definitiva approvazione la seguente proposta di deliberazione consiliare che forma parte integrante del presente provvedimento.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

1 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, recante la riforma della disciplina del commercio;
- VISTO l'art. 6 del citato decreto che demanda alle Regioni la programmazione della rete distributiva da attuarsi anche attraverso la definizione di indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, tenendo conto delle peculiari caratteristiche degli ambiti territoriali da individuarsi in base alle definizioni del comma 3 del medesimo articolo;
- VISTO inoltre l'art. 7 del decreto legislativo di cui trattasi, che assoggetta a previa comunicazione al Comune competente per territorio l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio definito di vicinato, cioè con superficie di vendita non superiore a mq. 150 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a mq. 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- VISTO l'art. 10, c.1, lett. c) del decreto medesimo il quale prevede che per gli ambiti territoriali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, c.3 suddetto, le Regioni indicano i criteri in base ai quali i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
- CONSIDERATO che le determinazioni regionali in materia non possono riguardare i comuni di minore consistenza demografica ricadenti nell'ambito territoriale previsto dalla lett. d) dell'art. 6, c. 3, citato;
- RITENUTO di poter individuare nei Comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti quelli rientranti nel menzionato ambito d);
- PRESO ATTO che le disposizioni del cennato art. 10 sono entrate in vigore, ai sensi dell'art. 26, c.1, del decreto legislativo n. 114 del 1998, al compimento della vacatio legis ordinaria;
- CONSIDERATA l'opportunità di adempiere a dette disposizioni, peraltro già temporaneamente attuate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2074 del 20 aprile 1999, assunta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 22, punto 10, dello Statuto regionale e non ratificata, al fine di consentire ai Comuni l'eventuale assunzione di decisioni in merito previste dalla riforma introdotta dal ripetuto decreto legislativo n. 114/1998;
- VISTA la legge regionale 22.10.1993, n. 57;
- VISTA la legge 15.5.97, n. 127;

### DELIBERA

1. Ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. c) del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, i Comuni del Lazio, ad esclusione di quelli di cui al punto 4, possono sospendere o inibire fino e non oltre il 30.4.2001, gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato disciplinata dall'art. 7 del decreto legislativo medesimo a condizione che stabiliscano di dotarsi di specifici programmi di qualificazione della rete commerciale di vicinato interessanti l'intero territorio comunale, o parti di esso, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori. I programmi di qualificazione della rete commerciale di vicinato, redatti ed approvati dal Comune, devono prevedere specifiche iniziative tese al miglioramento dell'accessibilità ai servizi commerciali, operando, ove necessario, sulla viabilità esistente e sull'arredo urbano, al fine di rendere compatibili detti servizi con le peculiarità del contesto territoriale in cui sono inseriti. I suddetti programmi di qualificazione devono essere redatti sulla base di uno studio della rete distributiva esistente comprensivo del censimento delle attività commerciali in essere, dei dati relativi alla superficie di vendita globale e disaggregata per settore alimentare e non alimentare, ai consumi della popolazione residente e fluttuante, alla efficienza aziendale ed ai livelli occupazionali, nonché dei dati demografici e di analisi del territorio.

A. PRESTORNI  
 LA GIUNTA REGIONALE

2. I Comuni di cui al punto 1 possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura di un esercizio commerciale di vicinato fino e non oltre il 30.4.2001, secondo i seguenti criteri:
  - a) la sospensione o l'inibizione può riguardare tutti o parte dei settori merceologici e può essere applicata sul territorio comunale interessato dalle iniziative previste dal programma di qualificazione della rete commerciale di vicinato;
  - b) la sospensione o l'inibizione può comunque applicarsi nelle zone del territorio comunale dove l'indice di servizio della rete commerciale di vicinato, espresso dal rapporto mq/abitante, sia superiore a quello medio del restante territorio in misura tale da determinare rilevanti squilibri all'interno della rete stessa, o dove l'impatto di nuovi esercizi sia negativo sul tessuto urbano;
  - c) la sospensione o l'inibizione può applicarsi nelle zone ove l'insediamento di attività commerciali sia in contrasto con le esigenze di tutela e recupero dei luoghi o delle tradizioni locali.
3. I Comuni che stabiliscono di dotarsi di programmi di qualificazione della rete commerciale di vicinato devono darne immediata comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di commercio. Copia del suddetto programma definitivamente approvato deve essere inviata all'Assessorato predetto anche ai fini del monitoraggio della rete.
4. Dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione sono esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, da considerarsi centri di minore consistenza demografica, e quindi ricadenti nell'ambito territoriale di tipo d) ai sensi dell'art.6, c. 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

u

IL PRESIDENTE  
G. MARTINI